

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO

CORAM

R. P. GIANCARLO GIANNASSO, OFM Cap. Ponente

Prot. N. 1191/14

BENEVENTO

NULLITA' di MATRIMONIO

(N. - A.)

SENTENZA DEFINITIVA di PRIMA ISTANZA

“grave difetto di discrezione di giudizio nell'attore in ordine alla mancanza di libertà interiore e incapacità di assumere gli oneri coniugali da parte dello stesso (can. 1095, 2° e 3°)”

Decisione: 30 aprile 2018

NEL NOME DEL SIGNORE

Nell'anno sesto del Pontificato di Papa FRANCESCO,

il giorno 30 aprile 2018

i Rev. mi giudici:

Mons., Vicario Giudiziale
P. GIANCARLO GIANNASSO, OFM Cap, Ponente
Sac.

nella causa di nullità di matrimonio

tra

... N., Parte attrice, nato a, il giorno e
residente a (.), 3, rappresentato e patrocinato dall'Avv.

e

... A., Parte convenuta, nata a, il giorno
., e residente in, 4, rappresentata e
patrocinata dall'Avv.

con l'intervento in causa del Difensore del Vincolo deputato Dott.ssa ;

vista la propria competenza per ragione del contratto e domicilio della Parte convenuta (can. 1673, 1°-3°);

hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

FATTISPECIE

1. N., attore in causa, e A., la convenuta, pur conoscendosi da diverso tempo, iniziarono a frequentarsi quando Antonella iniziò a nutrire interesse per ~~██████~~N.

Soltanto dopo quattro anni di "corteggiamento" da parte di A. N. accettò di fidanzarsi con lei, che aveva appena venti anni, mentre lui ne contava ventitré.

Il fidanzamento durò circa otto anni, senza che mai ci fosse tra i due una vera serenità per il fatto che i caratteri troppo diversi portavano spesso a litigare quale che fosse l'argomento di discussione.

Tuttavia il matrimonio fu l'epilogo della loro relazione, anche se la decisione fu tutta della convenuta, alla cui volontà l'attore non aveva forza di opporsi:

Le nozze si celebrarono nella di, in

La convivenza coniugale fu costellata, così come il fidanzamento, da una serie di incomprensioni e comportamenti non compatibili con la vita di coppia e dopo circa 18 mesi dal matrimonio venne interrotta, allorquando l'uomo decise in maniera definitiva di lasciare la casa coniugale per non farvi più ritorno.

2. N. presentava il supplice Libello al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento per chiedere la declaratoria di nullità del suo matrimonio per esclusione dell'indissolubilità e del bonum prolis da parte dello stesso attore.

In data 25 febbraio 2014 veniva costituito il Collegio giudicante ed in data 7 marzo 2014 ammesso il libello di parte attrice.

In sede di contestazione della lite e concordanza del dubbio, la Parte convenuta si costituiva con regolare Patrono e Procuratore e chiedeva di concordare il dubbio anche per i capi di nullità di cui al can. 1095, 2° e 3°, in attore.

Il Vicario Giudiziale dichiarava contestata e lite e determinava il dubbio con la seguente formula: **"Se consti della nullità di questo matrimonio per difetto di discrezione di giudizio nell'attore in ordine alla mancanza di libertà interiore e per incapacità di assumere gli oneri coniugali da parte dello stesso attore (can. 1095, 2°-3°); e in subordine: per esclusione della indissolubilità e della prole nello stesso attore (can. 1101, § 2)".**

2. La causa era regolarmente istruita con l'escussione dell'attore e dei quattro suoi testimoni, della convenuta e dei suoi due testimoni; con l'acquisizione di documenti prodotti dalla Parte convenuta, nonché dalla Perizia d'Ufficio condotta sulla persona dell'attore da parte del Perito nominato dal Tribunale, Dott.ssa

Con decreto del 21 novembre 2017, era disposta la pubblicazione degli Atti, cui seguiva il decreto della conclusione in causa del giorno 16 dicembre dello stesso anno.

Acquisiti agli Atti le "Animadversiones Defensoris Vinculi", il "Restrictus pro actrice", il "Restrictus pro conventa" e la Perizia ex Officio, la causa veniva rimessa ai Giudici per la decisione.

IN DIRITTO

3. Il Codex Juris Canonici del 1983, se al can. 219 statuisce che: "Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo", al can. 1081, §1 prescrive: "Matrimonium facit partium consensus, inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet".

Il consenso è un atto dell'intelletto e della volontà (cfr. can. 1057 §2), tant'è che già la Scolastica chiaramente affermava: "nihil volitur nisi praecognitur".

Infatti, il legislatore tutela la libertà della persona in diversi modi (cfr. can. 1089 sull'impedimento di ratto; ed il can. 1103 circa la violenza ed il timore grave ab extrinseco incusso), così che quando vi sono persone che al momento del consenso manifestano una personalità perturbata o disordinata dal punto di vista psichico, lo stesso legislatore non ha potuto non ritenerle prive di quella libertà interna necessaria a contrarre un valido matrimonio.

4. Più specificatamente, si deve dire che perché si abbia un valido consenso matrimoniale, è necessario che entrambi i contraenti godano di quella che in Giurisprudenza si identifica con una "triplice capacità" della persona, cioè la "capacitas intelligendi, aestimandi et assumendi ac tradendi obiectum contractus matrimonialis".

In una Taurinensi coram Pompedda diei 25 novembris 1978, si legge infatti: «Tunc discretio seu maturitas iudicii deficere posse, cum aliqua ex tribus sequentibus conditionibus seu hypothesis verificatur: 1) aut deest sufficiens cognitio intellectualis circa obiectum consensus praestandi in matrimonio ineundo; 2) aut nondum contrahens attingit illam sufficientem aestimationem proportionatam negotio coniugali, id est cognitionem criticam aptam tanto officio nuptiali; 3) aut denique alteruter contrahens caret interna libertate idest capacitate deliberandi cum sufficienti motivorum aestimatione voluntatis autonomia a quolibet impulso ab interno» (R.R.Dec. vol. LXX, pp. 509 e s., n. 2).

In vero, nel contrarre un matrimonio non è sufficiente la mera "intellectualis vel abstracta cognitio", ma si richiede anche la "maturitas iudicii" (o capacità critica) e la "maturitas affectiva (capacità estimativa) circa i diritti e i doveri matrimoniali che i nubenti concedono e accettano l'un l'altro, nonché la "capacitas exequendi", che, in uno con la libertà, implica il "iudicium practicum-practicum".

5. Del resto, secondo la dottrina tradizionale, già S. Tommaso, trattando del "libero arbitrio", rinvenne nell'atto umano due elementi: la parte "cognitiva" e quella "appetitiva": "Ex hoc enim liberi arbitrii esse dicimur, quod possumus unum recipere, alio recusato, quod est eligere. Et ideo naturam liberi arbitrii ex electione considerare oportet. Ad electionem

autem concurrat aliquid ex parte cognitiva virtutis, et aliquid ex parte appetitivae: ex parte quidem cognitivae, requiritur consilium, per quod diiudicatur quid sit alteri praefendum; ex parte autem appetitivae, requiritur ut appetendo acceptatur id quod per consilium diiudicatur» (Summ. Theol., I, 83, a. 3).

Dunque, posti tali principi, nella individuazione dell'incapacità psichica va sempre tenuta presente la mancanza o meno dell'elemento intellettuale e/o volitivo, così che il Codex quando tratta dell'incapacità a contrarre un matrimonio considera il caso del nubente o che è privo "sufficienti rationis usu" (can. 1095, n. 1), o che difetta "gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda" (can. 1095, n. 2).

Il legislatore ha, poi, previsto una terza specie di incapacità, che riguarda essenzialmente la "voluntas executiva", così che i nubenti "ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentialia assumere non valent" (can. 1095, n. 3).

In altre parole, può anche dirsi che il momento giuridico del consenso è da considerarsi sotto due aspetti: quello della "sufficienza" e quello dell'"efficacia" (in Pompedda, M. F., Studi di diritto matrimoniale canonico, Milano 1993, p. 79).

In effetti, il nubente, dal punto di vista psichico, deve poter manifestare un consenso adeguato ("sufficiente") al negozio da contrarre, cioè al "consortium coniugale" da istituire (can. 1095, nn. 1 e 2), e, nel contempo, il medesimo consenso deve risultare idoneo a che il soggetto che lo esprime conduca una vita matrimoniale con tutti i suoi impegni e doveri essenziali (dunque, deve essere anche "efficace", can. 1095, n. 3).

6. Difetto di discrezione di giudizio

Vero è che quando nel Codex si parla di "difetto di discrezione di giudizio (secondo l'espressione che rinveniamo nel can. 1095, n. 2), ci si vuol riferire ad un "fatto" comprensivo delle più svariate condizioni psichiche della persona, che possono riguardare le più generiche anomalie della personalità fino alle malattie mentali.

Pertanto, va da sé che quando un soggetto al momento della manifestazione del consenso è affetto da una patologia psicotica, soffrendo di un disordine della psiche che in qualche modo intacca la facoltà intellettuale e/o volitiva, siamo di fronte ad un "defectus discretionis iudicii", e, dunque, nel campo d'indagine del can. 1095, n. 2.

La stessa Giurisprudenza Rotale quando parla della "discretio iudicii" - e ciò è rinvenibile anche nelle sentenze anteriori al CJC del 1983 - si riferisce non solo alla maturità intellettuale (cognitio critica, cioè la capacità cognitiva della persona non astratta ma reale), ma anche alla maturità volitiva (libertas sese determinandi, o libertas interna electionis): "Est consensus actus humanus, actus nempe qui a deliberata voluntate procedit cum cognitione intellectuali finis. Ut talis actus debitam proportionem servet cum gravissimo negotio de quo agitur, necesse est gaudeant contrahentes non solum scientia ex parte intellectus sed etiam capacitate libere sese determinandi ad agendum, capacitate scilicet eligendi id quod sub ratione boni apprehenditur» (coram Davino, Bostonien., die 28 aprilis 1977, R.R.Dec. vol. LXIX, p. 233, n. 2).

Pertanto, quando si vuol affermare che il nubente aveva al momento della manifestazione del consenso matrimoniale una personalità psichicamente adeguata ("matura"), deve essersi provata «tantum integrationem intrapersonalem, tantum integrationem interpersonalem coniugum» (cfr. coram Lefebvre, Meliten., die 1 martii 1969, R.R.Dec. vol. LXI, pp. 230 e ss.).

7. Mancanza di libertà interiore

Ora, con particolare riguardo alla "mancanza di libertà interna", il legislatore canonico non ha mai stabilito nulla.

Di conseguenza, la normativa di riferimento in casu resta in primis certamente il can. 19, che stabilisce che se "su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi".

Pertanto, ogni qualvolta ci si trova di fronte ad un'ipotesi di "mancanza di libertà" nel nubente, diventa necessario capire se ci troviamo di fronte ad una decisione matrimoniale causata da una causa estrinseca e, dunque, da un metus grave (ad ex., timore reverenziale); oppure, di fronte ad una incapacità, ad una perturbazione interna dell'animo tale da rendere impossibile la sequenza motiva - deliberativa - elettiva - esecutiva del consenso matrimoniale.

In altre parole, si può anche dire che è di fondamentale importanza capire se ci troviamo di fronte ad un vizio del consenso che presuppone tutta la capacità intellettuale e affettiva della persona, la quale, tuttavia, a causa di minacce esterne è privata della libertà necessaria a compiere l'elezione matrimoniale; oppure, ci troviamo di fronte ad un peculiare stato psichico del nubente, che, senza escludere un intervento esterno, impedisce al soggetto di prendere una decisione.

All'uopo diventa anche importante distinguere tra "metus extrinsecus" e "metus intrinsecus", laddove, nel primo caso si rinviene una "aversio matrimonii" da parte del nubente ed una "coactio", dovuta ad una o più circostanze estrinseche, che priva il soggetto della libertà di dire "no" al matrimonio, così che il consenso matrimoniale risulterà nullo; nel secondo caso, il nubente vive il dubbio o la preoccupazione circa il felice esito del matrimonio, oppure teme le responsabilità dell'imminente matrimonio, ma non essendo privato della capacità di dare il suo consenso, il vincolo coniugale è valido.

Pertanto, solo e sempre il "metus ab extrinseco" è un "metus gravis", che di per sé provoca la nullità del matrimonio; mentre nel caso di un "metus ab intrinseco", il vincolo è valido, a meno che il nubente non sia affetto da una peculiare anomalia psichica che lo priva della necessaria libertà interna e, pertanto, lo rende incapace di esprimere un consenso matrimoniale.

8. Incapacità di assumere gli obblighi coniugali

Che il nubente soffra di una psicosi nel tempo precedente o, almeno coevo, alla celebrazione delle nozze significa, dunque, che il suo atto del consenso non è adeguato, proporzionato al negozio da contrarre, cioè agli "iura et officia matrimonialia", cioè al "consortium coniugale" da istituire.

In tale senso, in Dottrina si dice che il suo consenso non è "sufficiente" in quanto intrinsecamente viziato, proprio perché privo degli elementi - intellectus et affectio - che rendono l'atto "umano", e, dunque, proporzionato al negozio giuridico.

Tuttavia, si deve anche dire che, ad una analisi più attenta, il suo consenso potrebbe risultare oltre che "insufficiente" circa il contenuto del consenso matrimoniale stesso, anche "inefficace" (cfr. Pompedda, M. F., Studi di...p. 77).

In altre parole, può accadere che il soggetto, per gli stessi disturbi di personalità, non solo è incapace di prevedere le conseguenze del suo consenso matrimoniale (can. 1095, n. 2), ma è anche incapace di valutare oggettivamente la propria idoneità alle conseguenze dell'atto matrimoniale o, in altre parole, risulta non idoneo a condurre la vita matrimoniale con tutti i suoi impegni e doveri essenziali.

In quest'ultimo caso, evidentemente il campo di indagine si allarga anche al can. 1095, n. 3.

La migliore Dottrina per meglio spiegare questa ipotesi fa riferimento all'insegnamento tomistico sull'impotenza, laddove, a causa di tale impedimento fisico, il consenso in sé perfetto cade nel vuoto.

Nel caso dell'impotenza, infatti, "si ha bensì riguardo al consenso, che non ottiene efficacia, ma questo perché non gli corrisponde oggettivamente il termine correlativo, cioè per mancanza dell'oggetto cui esso verte" (Pompedda, M. F., Studi di...p. 88); per analogia, nel caso dell'ipotesi prevista dal can. 1095, n. 3, si tratta di quella inadeguatezza «che interessa la sfera di quel rapporto umano specificatamente coniugale che deve essere vissuto appunto nella società coniugale: un rapporto che, bene inteso, si suole da parte dei nubenti instaurare con la dichiarazione del consenso e al quale i coniugi devono essere idonei nel momento stesso in cui lo instaurano. In altri termini tale incapacità esclude la idoneità a vivere il matrimonio» (Pompedda, M. F., Studi di...p. 89).

In definitiva, se è vero che un consenso "inefficace" (1095, n. 3) non è detto che sia anche "insufficiente" (1095, n. 2), è pur vero il contrario: può accadere, in pratica, che nel caso di una grave patologia, un nubente esprima un consenso invalido non solo perché ha gravemente compromessa la facoltà intellettuale e/o volitiva (grave difetto di discrezione di giudizio), ma anche perché, per la medesima patologia, è inadeguato a vivere il consorzio coniugale (incapacità ad assumersi gli oneri coniugali).

IN FATTO

9. Crediamo necessario evidenziare subito le differenti dichiarazioni dell'attore e della convenuta, a proposito del modo con cui fu vissuto il fidanzamento e sulla ragioni che portarono alla celebrazione del matrimonio, con l'ovvia finalità di accreditare "credibilità" a chi la merita, e giungere, infine, alla verità sul vero capo giuridico a fondamento della nullità del matrimonio in causa.

10. Dell'attore N. ~~...~~ abbiamo due sue dichiarazioni giudiziali, la prima datata il 28 novembre 2015, la seconda del 5 dicembre dello stesso anno,

Cominciamo naturalmente dalla prima.

L'attore in causa N. ~~...~~ e la convenuta A. ~~...~~ si conobbero a ~~...~~, dove entrambi vivevano; lui aveva 20 anni, lei sedici.

L'attore nella sua prima deposizione giudiziale, dichiara che, da voci amiche, aveva saputo che Antonella nutriva un interesse per lui, ma aggiunge che, per quanto lo riguardasse, lui non aveva nessun interesse per la ragazza (32/4).

Sta di fatto, però, che A. era riuscita a farsi dare il suo numero telefonico, per cui sfruttava ogni occasione per contattarlo; nonostante questo, l'attore continua a dichiarare la sua "indifferenza" per la ragazza (32/4).

A. non si arrende e, addirittura, propone all'attore "di sperimentare il fidanzamento", il quale alla fine accetta "per conoscerla di più", ma continuando a non sentire particolare sentimento amoroso per lei e nessuna convinzione di dare continuità al fidanzamento con lei (32/4).

La verità, però, è che il fidanzamento dura per ben otto anni, ma conoscendo solo, a dire dell'attore, un continuo "peggioramento", causato dal fatto che ormai i genitori di A. parlavano di matrimonio come fosse la cosa più scontata di questo mondo (33/3).

E questo infastidiva oltremodo l'attore, che, tra l'altro, se andava a trovare A. nella sua casa sempre con l'intenzione di conoscerla meglio, si vedeva ridotto dai genitori di lei ad andare a nei campi ad aiutarli nei lavori del tabacco, dei pomodori e di ortaggi vari (33/5); né gli veniva in aiuto A., la quale mai chiedeva ai genitori di potersi fare una passeggiata da sola con lui (33/5).

Quando A. gli propose la celebrazione del matrimonio, l'attore capì di trovarsi innanzi ad una persona che voleva "dominare" tutto e che lui e i propri genitori dovevano solo accettare la sua volontà e starsene in silenzio" (33/6-7).

L'attore non se la sentì di accettare e disse ad A., alla sua e alla di lei famiglia che non voleva il matrimonio; la notizia si venne a sapere anche in paese.

Intanto, A. con i suoi portava avanti i preparativi per la celebrazione del matrimonio, incurante dell'opposizione del F.

Dice l'attore: "Io non sapevo più cosa fare; tutta la famiglia mi stava addosso perché celebrassi questo matrimonio; io continuava o non volerlo e decisi in me stesso che per farlo capire con estrema chiarezza avrei dovuto fare qualcosa di forte ed impressionante, sicché, nella mia campagna e alla presenza di A., decisi di calarmi in un pozzo per cui tutti dovevano capire e convincersi che io non volevo sposarmi" (34/6-7).

L'attore non ottenne nulla!

Il matrimonio era ormai cosa stabilita.

E l'attore avvertì "una sensazione di paura" per quello che il futuro gli avrebbe dato e corse "dal medico di famiglia", il quale gli disse che si trattava di "panico", e, conclude l'attore, "mi fece una flebo" (34/6-7).

Infine, l'attore dichiara, che "negli ultimi giorni prima del matrimonio, io per tenere lontano i miei familiari da ogni rapporto con quelli di A., dai quali i miei venivano trattati a male parole, me ne andai a trascorrere alcuni giorni nella famiglia (34/6-7).

11. La seconda dichiarazione giudiziale dell'attore si riduce ad "un fuoco di fila" di domande ex Ufficio del Giudice Istruttore, tendenti a ricavare più risposte possibili dall'attore N. , al fine di approfondire il rapporto con la madre e una eventuale ammissione di "dipendenza da lei (36/ex Ufficio, 1); la verità o meno di una frequentazione convinta sua e dei suoi familiari da "maghi" e "santoni" (36/ex Ufficio, 2), con la conseguente credenza in "fatture" e "malefici" (37/ex Ufficio, 3); il perché della dimora dell'attore in casa poco prima della celebrazione del matrimonio (37/ex Ufficio, 4); quale il motivo della sua "sottomissione" alla volontà della convenuta e dei familiari di lei, nonostante la convinzione di patire "un sopruso" (37/ex Ufficio, 5); perché I. erano contrari al matrimonio di lui

con la 38/6); quale il vero motivo del "tentato suicidio" "calandosi nel pozzo" alla presenza di A. (38/ex Ufficio, 8; quale la causa del "panico" avvertito prima del matrimonio (38/9); motivazione della decisione di escludere i figli (39-40/ex Ufficio, 14) e l'indissolubilità del vincolo (40/ex Ufficio, 15).

Le risposte di N. tendono tutte a salvaguardare l'onore della sua famiglia per la serenità e la laboriosità che caratterizzano la vita quotidiana; il rispetto filiale e quasi religioso verso la madre, senza, però, che questo implichi dipendenza da lei; negazione assoluta di qualsiasi ricorso a maghi, fattucchieri o veggenti e con altrettanta negazione di credenza in fatture e malefici.

Inoltre, N. non si stanca di dichiarare di aver fatto tutto il possibile "per far capire" ad A. di non sentire amore per lei e di non voler sposarla; e spiega che se prima del matrimonio è andato ad vivere in casa , lo ha fatto solo "per non far soffrire" i suoi familiari.

Infine, N. fornisce la sua spiegazione sulla causa che lo fece cadere "nel panico", in vista del matrimonio con A.: "La causa del panico è consistita nella convinzione che, celebrando il matrimonio con A., io sarei stato sempre una nullità a causa dell'autoritarismo con cui già venivo trattati dai miei suoceri e dalla stessa A." (38/ex Ufficio, 9).

Certo, l'attore ha dato la sua spiegazione per spiegare "il panico" in cui venne a trovarsi prima del matrimonio; ma, fortunatamente, abbiamo in Atti la deposizione del "medico di famiglia" che ce lo spiega più accuratamente, elencando anche i farmaci che gli prescrisse per contenerne gli effetti.

Ad ogni modo, tratteremo in seguito, con l'aiuto della Perizia, la condizione psicologica in cui effettivamente versava N. e il conseguente influsso che ebbe sulla sua capacità di prestare un valido consenso matrimoniale.

12. Passiamo, ora, all'analisi della dichiarazione giudiziale della convenuta A., per approfondire, in concreto, il rapporto sentimentale che instaurò con N., la conoscenza che riuscì ad avere della personalità del fidanzato, e le motivazioni che la spinsero a volere ad ogni costo il matrimonio con lui.

Sentiamola nei punti più importanti degli otto anni del fidanzamento.

Secondo A., nella famiglia "tutti i membri della famiglia si riferivano sempre alla madre per ogni decisione e sottostavano alla sua volontà"; quanto poi al carattere del fidanzato N., ritiene che è senz'altro "emotivo" e "non prende mai una decisione in proprio, ma si affida a quanto gli altri stabiliscono per lui; inoltre è suggestionabile e credulone, in breve ha poca personalità" (41/3).

Ovviamente, questa dichiarazione risente dell'esperienza fatta durante il fidanzamento, altrimenti sarebbe stato assurdo aver voluto entrare nella famiglia per aver a che fare con una madre "dominatrice", senza dire di aver voluto come fidanzato un N. di "poca personalità"!

E difatti, inizialmente le cose andarono diversamente.

Dice la convenuta: "Ricordando di aver conosciuto N. nel 2002, in occasione di una festa di una mia amica a . Io avevo 18 anni e lui 22. A me N. piacque subito perché mi sembrava un bravo ragazzo e perciò, essendo in quel tempo fidanzata con un ragazzo di , il quale però era sempre lontano per servizio militare,

decisi di rompere la sua relazione con lui, per soddisfare il desiderio di N. , e anche il mio, di metterci insieme" (41/4).

Sempre a dire della convenuta, il fidanzamento, durato fino al 2012, fu "stanzialmente burrascoso a causa della famiglia di N. , specialmente della madre che pretendeva sempre la sottomissione di tutti alla sua volontà, senza rispettarne la libertà, modo di agire che usava anche con me fidanzata del figlio. N. per incoraggiarmi diceva di non preoccuparmi più di tanto perché quando saremmo stati sposati, l'allontanamento dalla famiglia sarebbe stato motivo di serenità e di pace tra di noi. Durante il fidanzamento non sono mancati dissensi tra me e N. , perché io lo vedevo troppo dipendente da sua madre, e proiettando quel che vedevo nella mia vita coniugale, temevo per la buona riuscita del matrimonio. N. ammetteva la verità di quello che io constatavo, ma continuava a rassicurarmi che si trattava di una situazione temporanea in quanto una volta sposati tutto sarebbe stato diverso" (41-42/5).

Alla mirata domanda ex Officio: "E' vero che nel corso del fidanzamento, sino addirittura alla vigilia del matrimonio, N. , a causa della propria famiglia che lo riteneva psicologicamente debole, si faceva portare da santoni o guaritori per essere liberato da eventuali fatture o malefici?", la convenuta risponde. "Sì è vero. E voglio raccontare un episodio accaduto durante i preparativi del matrimonio: una sera vennero a casa mia N. e suo padre dicendoci che erano stati in un paese della provincia di da un laico guaritore, il quale comprimendo l'addome di N. lo aveva costretto a vomitare in maniera tale da liberarlo da una fattura e dicevano che questa fattura era stata fatta da qualche nostro parente per invidia. A dimostrazione di tutto questo N. mostrò i lividi che aveva sulla pancia. Io ho creduto che davvero N. era stato portato da un fattucchiere e proprio per questo convinsi N. ad andare insieme a me dal parroco di C. , perché volevo che proprio il sacerdote lo convincesse della falsità di certe credenze e pratiche. N. anche innanzi al parroco ha dimostrato che davvero era andato da un fattucchiere il quale costringendolo al vomito per liberarlo della fattura gli aveva procurato dei lividi sull'addome che mostrò al parroco. Il parroco rimase sconcertato e cercò in tutti i modi di dissuadere N. da quelle pratiche; purtroppo non ci riuscì, perché N. , su suggerimento dello stesso fattucchiere, aveva accettato di sottoporsi ad altri incontri, che avvennero prima del matrimonio. Voglio precisare, però, che N. ad alcuni incontri non andò a causa della mia ferma opposizione. Successe però che continuando la mamma di N. a ritenerlo malato e credendo fermamente che mai sarebbe guarito senza l'intervento dei fattucchieri, riuscì a far accompagnare N. dal padre sempre in quel paese del campobassano di cui ho parlato, ma questa volta volli accompagnarlo anche io, curiosa di vedere quanto sarebbe successo. Entrati nella casa del fattucchiere io fui invitata a dare il mio consenso alla pratica liberatrice, altrimenti la seduta non avrebbe avuto effetto; io mi opposi perché dissi di non credere a certe cose e a causa della mia opposizione non si fece nulla. Con quanto finora ho raccontato ho voluto dimostrare che è vero che nella famiglia di N. c'era la credenza nella magia" (42/ex Officio, 1).

La dichiarazione di A. è troppo ricca di particolari per non essere ritenuta corrispondente a verità.

Ne consegue che se la madre di N. , unitamente a tutti gli altri di famiglia, ritenesse il figlio un "debole", normale che si opponesse ad un suo matrimonio con A. affinché non divenisse "oggetto di sfruttamento" a causa della sua agiatezza economica, cosa di cui la madre di N. era perfettamente convinta.

In questa luce, i comportamenti, o meglio ancora i tentativi di N. . . . per giungere al matrimonio con A. . . . sono più in linea con le motivazioni che vengono fornite dalla convenuta, anziché a quelle addotte da lui per dimostrare il contrario.

Consideriamo, ora, per prima le ragioni della convenuta per spiegare il tentato "suicidio" dell'attore, poi i motivi della dimora di N. . . . in casa . . . poco prima della celebrazione del matrimonio.

"E' vero - spiega la convenuta - che N. . . . si gettò nel pozzo e questo avvenne nella sua campagna di . . . , alla mia presenza, e alla presenza di suo padre e sua madre. Tratto fuori dal pozzo da suo padre e da me, N. . . . , dopo, in privato, mi ha confidato che con quel suo gesto di disperato voleva convincere sua madre a non opporsi al matrimonio" (43/ex Ufficio, 3).

E ancora: "N. . . . venne ad abitare in casa nostra per trovarsi in un ambiente più tranquillo, lontano da sua madre che si opponeva fermamente al suo matrimonio con me primo perché non mi riteneva la donna ideale per lui, secondo perché riteneva il figlio psicologicamente debole" (42/ex Ufficio, 2).

Dopo questi due avvenimenti, la madre dell'attore dovette rassegnarsi a non opporsi più al matrimonio del figlio.

Si diede pertanto, inizio ai preparativi.

13. E' necessario, adesso, chiedersi perché N. . . . , invece di godersi la calma che doveva avere dimorando in casa G. . . . e lontano, quindi da sua madre, cadde invece in uno stato di turbamento rilevante, come è "il panico".

Negli ultimi giorni prima della celebrazione del matrimonio, A. . . . , preoccupata della salute psichica di N. . . . , lo convinse a farsi visitare a . . . dal suo medico di famiglia, il quale riscontrò che Nicola si trovava in uno stato di panico a causa del passo matrimoniale che doveva fare e che vedeva come cosa che eccedeva le sue possibilità psicologiche" (43/6-7).

A . . . certamente si preoccupò per il futuro della sua vita coniugale, ma, con molta sincerità, riconosce, di aver "sopravalutato" la capacità del suo amore per lui, realizzare una vera vita di coppia, superando ogni difficoltà. N. . . . , almeno a parole, mi diceva e si augurava la stessa cosa" (43/ex Ufficio, 4).

14. Il dr. . . . , medico della famiglia . . . , ha dichiarato giudizialmente: "Riguardo al rapporto sentimentale di N. . . . con A. . . . ho avuto proprio da N. . . . delle confidenze allorché veniva nel mio studio medico per qualche sua necessità fisica. N. . . . mi diceva che chi dominava nella coppia era A. . . . perché era lei che decideva il giorno e le ore della visita. N. . . . mi diceva che anche quando si trovavano a stare soli non si è mai pervenuti ad intimità complete per volere di A. Venni a sapere che come progetto matrimoniale c'era la residenza a . . . in una casa di N. . . . , decisione bene accolta dalla famiglia . . . , soprattutto da A. . . . , perché contenta che N. . . . vivesse lontano dai suoi e in una casa tutta propria. Ma era proprio a causa di questa decisione che N. . . . soffriva, sentendosi costretto ad allontanarsi non solo dai genitori ma anche dall'azienda agricola che veniva, col suo allontanamento, a perdere un lavoratore. Questo conflitto tra N. . . . e A. . . . rimase irrisolto fino a quando dieci giorni prima della data ormai fissata per la celebrazione del matrimonio, vennero nel mio studio, N. . . . con i suoi genitori dicendomi che N. . . . stava malissimo e che era proprio il caso di rinviare la

celebrazione del matrimonio. N. senza dirmi in che consistesse il suo malessere mi diceva soltanto che stava male, agitato, debole proprio in vista della celebrazione del matrimonio. Io ho eseguito terapia in flebo di sostanze energizzanti e terapie orali di antidepressivi. Col raggiungimento di una certa efficienza fisica, N. si orienta alla celebrazione del matrimonio, ma solo per volontà di A. e della sua famiglia. Infine, innanzi al grande conflitto che c'era tra la sua famiglia che non voleva il matrimonio e i , che lo volevano, N. per tenere lontano i suoi da altre eventuali liti, pensò bene di andare a vivere nella immediata vigilia del matrimonio in casa e questo dimostra che lui non ha saputo né potuto prendere una sua personale posizione innanzi al matrimonio, ma si è preoccupato soltanto di tutelare la pace della sua famiglia. " 45-46/4-7).

Che cosa mai può significare N. che "non ha saputo né potuto prendere una sua personale posizione innanzi al matrimonio", se non che "qualcosa", nel suo io più profondo, gli impediva l'esercizio di una normale libertà di scelta?

La sua debolezza caratteriale era nota ai familiari.

La sua dipendenza dalla madre era sotto gli occhi non solo della fidanzata, ma anche dei familiari di costei (56/ex Officio, 2; 56/5-7; 62/5-7).

La sua incapacità di decidere è dichiarata dal Medico di famiglia.

15. E' in questa situazione psicopatologia che N. diede il consenso al matrimonio con A. il giorno , in (), nella parrocchia di .

16. Il domicilio coniugale fu posto in , nella casa che N. aveva costruito.

La convivenza coniugale è durata poco più di un anno e mezzo.

Ha dichiarato l'attore: "Durante la convivenza coniugale A. ha cominciato a vivere secondo la sua mentalità: se voleva andarsene a casa dei suoi genitori lo faceva liberamente come se non fosse maritata; a volte veniva anche suo padre a prendersela a casa senza che io ne fossi messo al corrente e anche se li incrociavo per via non mi rendevano conto di quello che stavano facendo. Insomma, io per A. e per i suoi era come se non esistessi; come sempre, volevano dominare in tutto. Ricordo che tentarono anche di coinvolgermi in un investimento per il quale io avrei dovuto metterci solo i soldi, mentre il profitto era solo del fratello di A.; io capii tutto e non diedi loro ascolto; ma da questo momento in poi, tutto peggiorò fino al punto che io stanco del modo con cui venivo trattato e perduta ogni speranza che qualcosa potesse migliorare, non vidi altra via d'uscita se non nella separazione coniugale. Questo avvenne il giorno 16 aprile 2014. Sia pure da separato, era nelle mie intenzioni avere un rapporto civile con A., ma questo non mi è stato possibile a causa dello spirito vendicativo di A." (34-35/9).

E' doveroso passare far passare la parola ad A.

"La convivenza coniugale è durata 18 mesi. Nei primi mesi della convivenza N. assumeva dei farmaci per curare la sua depressione e quando cominciò a sentirsi meglio riprese a lavorare nell'azienda di famiglia a , mentre io lavoravo a , come commessa in un negozio di alimentari. Il luogo dove lavorava N. era distante non più di quattro Km dalla nostra casa coniugale, ciononostante N. non veniva mai a casa per il pranzo ma vi si ritirava soltanto la sera per dormire ma non sempre per cenare, giacché

trascorreva la giornata praticamente con la sua famiglia di origine lasciandomi sola. Il guadagno economico N. lo riservava per se e per la sua famiglia, sicché era con lo stipendio del mio lavoro che dovevo provvedere a tutte le necessità della vita coniugale. Questo andamento della vita coniugale non mi poteva certamente piacere per cui quando N. rientrava in casa di questo io ne parlavo, ma N. credendo normale tutto ciò che lui faceva, litigava con me. Non c'è mai stato concepimento di un figlio, nonostante io avessi smesso di prendere la pillola anticoncezionale a scopo terapeutico nonostante che Nicola mi dicesse di desiderare un figlio maschio per dargli il nome del padre. L'allontanamento affettivo è stato progressivo, ma inesorabile. N. si dimostrava incapace di integrarsi con me come marito e vivere la vita coniugale nel dialogo e nella fiducia reciproca. N. continuava a vivere come figlio di famiglia. I litigi di cui ho parlato e che riguardavano il suo lasciarmi sola in casa e senza nessun aiuto economico, N. mi riferiva ai suoi genitori. E per questo un giorno essi vennero in casa mia quasi per invitarmi alla separazione coniugale, cosa che io mi rifiutai di fare. Ma quando N., ancora una volta stimolato dai suoi genitori, decise di separarsi, io non feci nulla per impedirglielo, considerata l'inesistenza di una vita coniugale nella quale mi ero illusa di credere, ma che in pratica non si era mai realizzata" (44/8).

Nessuna meraviglia sulle versioni contrastanti delle Parti!

17. La debolezza caratteriale di N., la sua dipendenza dalla madre, e l'incapacità di resistere alla volontà decisionale di A., sono motivi ragionevoli per dubitare, almeno, della capacità dello stesso N. a dare un valido consenso al matrimonio e ad assumersene e adempiere gli obblighi conseguenti.

In breve, ci troviamo innanzi ad una persona che, ai fini di una valida celebrazione del sacramento del matrimonio, pare che entri, e con non poche ragioni, nell'ambito del can. 1095, 2° e 3°.

Di qui, la necessità di una Perizia.

E della Perizia Psicologica su N.

è stata incaricata ex Officio la dott.ssa

(cfr. Summ., pag. 64).

18. Sofferamoci, pertanto sulla Perizia e cerchiamo di capire la realtà della condizione psicopatologica in cui versava N. al momento della prestazione del consenso matrimoniale e di convincerci della sua capacità o meno di capire il matrimonio stesso, di volerlo e di assumerne gli obblighi gravi derivanti dalla celebrazione.

Nella " **Sintesi psicodiagnostica e clinica** " della Perizia leggiamo:

"Dopo aver esaminato attentamente tutto il materiale presentato e dopo aver analizzato personalmente il signor N. sia attraverso l'indagine anamnestica e clinica sia attraverso l'indagine psicodiagnostica, è possibile presentare in modo inequivocabile un profilo di personalità. Di conseguenza, si possono tracciare, in modo chiaro, gli aspetti caratteriali e personologici, al fine di evidenziare non solo una diagnosi psicologica presente all'atto del matrimonio, ma anche tracciare un profilo prognostico piuttosto coerente. N.

è una persona immatura, poiché presenta atteggiamenti e comportamenti a un livello inferiore rispetto all'età cronologica, a causa di un meccanismo di difesa di tipo regressivo. Di

conseguenza, ciò comporta un'instabilità emotiva con una personalità insicura e indecisa, e sentimenti coartati, che lo rendono chiuso e introverso, ma anche incapace di sviscerare riflessioni profonde e complesse, ricche di considerazioni personali e d'introspezione. La sua emotività quindi, spesso è inibita e repressa, tale da non lasciargli un margine adeguato di manifestazioni affettive ed emotive, e di rappresentazioni delle stesse, attraverso un linguaggio adatto. Lo stato d'inibizione, spesso rende N. carico di paure, di preoccupazioni, e di energie negative come la rabbia, che rimanendo inespressa, lo portano a essere debole e insicuro. Questa rabbia è pronta a manifestarsi quando si accumula e i livelli di stress e di frustrazione diventano esagerati. N. quindi non è una persona molto soddisfatta di sé, e ciò si accentua anche in seguito ad una scarsa sicurezza psicosessuale, poiché egli è caratterizzato dalla paura di ricevere rimproveri e punizioni relativi a quei sentimenti. Di conseguenza, egli diventa arrendevole e triste, ma nello stesso tempo accomodante e passivo, incapace di imporsi e di avere atteggiamenti autorevoli e determinati. Essendo particolarmente vulnerabile e sensibile, ha bisogno di attenzioni e considerazioni, in modo da veder riconosciute non solo le sue capacità personali e professionali ma l'impegno e il sacrificio che lo coinvolgono nel suo modo di fare (Summ. pagg.82-83, n. 8).

Tanto premesso, la Perizia al Quesito n: 1 se **"Il Periziando al momento del consenso era affetto da particolare anomalia abituale o transitoria? Quale era la gravità; quando e per quali cause ed in quali circostanze tale anomalia ha avuto origine e si è manifestata"**, risponde con sicurezza: "I dati raccolti in seguito all'indagine clinica e psicodiagnostica sulla persona del signor N. , hanno permesso di evidenziare un profilo di personalità piuttosto particolare e peculiare. I dati a disposizione, di fatto, hanno indicato che, all'epoca del matrimonio, N. mostrava una personalità contrassegnata da un disturbo da **Immaturità Psico-affettiva e Relazionale, con atteggiamenti di tipo regressivo, comportamenti passivi ed emotività coartata e inibita**" (Summ., pag. 83, n. 9).

15. Per quanto riguarda **"le cause"** di questa grave **Immaturità Psicoaffettiva**, la Perizia spiega:

"... l'immaturità Psicoaffettiva e relazionale si determina in seguito ad una relazione affettiva e genitoriale di un certo tipo. I genitori di N. ... sono persone semplici, attenti al lavoro e al sacrificio. La loro educazione si è basata sull'esempio del duro lavoro e di una vita di impegno e di sacrificio, ma anche di compartecipazione nella gestione familiare e del lavoro. Sin da piccolo quindi, N. ha visto i suoi genitori, impegnarsi anima e corpo nel loro lavoro al fine di avere un rendimento agricolo di un certo tipo. Anzi, appena ha potuto, egli ha sempre partecipato al menage familiare, senza risparmiarsi, rendendosi utile e importante per i suoi genitori. Attraverso questo comportamento, essi non sono stati molto presenti e attenti alle sue necessità, anzi essendo particolarmente impegnati, il più delle volte erano assenti e distratti da altre faccende, senza interessarsi a particolari come alla crescita affettiva e alla comunicazione emotiva. Di fatto, suo padre è stato particolarmente chiuso e riservato, mentre sua madre pur essendo più espansiva e presente, non si è concentrata in modo particolare sulle necessità intrinseche del bambino. Sin da piccolo, di conseguenza, i suoi genitori hanno spinto N. a responsabilizzarsi, ad impegnarsi attivamente nelle cose materiali al fine di sentirsi pieno, e colmare così, i suoi vuoti interiori. In questo modo però, è diventato bisognoso e carente sul piano affettivo. Di conseguenza, N. è cresciuto con il bisogno di attenzioni e di riconoscimento, che

avrebbe rinforzato il suo senso del sé, e il suo valore interiore. Nonostante tutto, N. non ha mai mostrato un'indole ribelle, pertanto il più delle volte, ha abbassato la testa, senza aspettarsi nulla in particolare ma impegnandosi attivamente per farsi apprezzare e di conseguenza amare. Egli, così, ha perpetrato per tanto tempo, il bisogno di ricevere il riconoscimento del proprio valore personale e professionale. D'altra parte, egli non è stato abituato a chiedere e a farsi aiutare. Al contrario, N. ha manifestato da subito, la predisposizione di capo famiglia, capace di fare scelte importanti alla ricerca dell'appoggio morale dei suoi cari. Di conseguenza, egli desiderava dimostrare le proprie capacità nel sapersi prendere cura dei propri genitori e di corrisponderli secondo le loro esigenze, soprattutto impegnandosi a fondo, e non contraddicendoli. Il suo bisogno di protezione è stato esageratamente grande, per ricevere in cambio affetto e riconoscimento. Non creando problemi di nessun genere, né superficiali né di una certa rilevanza, avrebbe sempre avuto il loro sostegno, altrimenti essendo sulla bocca di tutti, avrebbe dato un brutto esempio e avrebbe creato problemi ingestibili. Di conseguenza, egli ha imparato ad accondiscendere sempre anche andando contro la propria volontà. Le sue scelte, di conseguenza, sono state fatte solo in relazione alla convenienza e al guadagno, sacrificando tutto il resto. Pian piano, quindi, si è sviluppato in lui la necessità di fare tanto e ottenere delle cose per dimostrare il proprio valore, e quindi ricevere considerazioni e affetto, ma anche riconoscimento individuale. Per questo motivo, egli sin da ragazzo, ha manifestato la volontà di avere una casa tutta sua, e ha lavorato duramente per questo, sacrificando il tempo libero, lo svago e il divertimento tipico della sua giovane età. Per lo stesso motivo, quando si è allontanato da casa per andare a fare il militare, non si è preoccupato di lasciare gli affetti o trovarsi a vivere dei disagi. Durante questo periodo inoltre, egli è stato fiero e orgoglioso quando gli hanno assegnato un lavoro difficile, a contatto con criminali di un certo calibro" (Summ. pagg. 87-88).

16. Non c'è dubbio che la grave anomalia ha compromesso in N. la facoltà critica ed elettiva, in relazione a decisioni gravi, particolarmente per quanto attiene alla libera scelta dello stato di vita.

E la Perizia ne dà la motivazione: "Al momento della scelta coniugale, N. era in uno stato di confusione e di malessere interiore, dovuto a sentimenti contrastanti nei confronti della fidanzata. Di fatto, si può affermare che, N. non ha scelto per niente, anzi è stato scelto in modo deciso e determinato da A., che dopo tanti anni di fidanzamento desiderava coronare il suo sogno d'amore. Da parte sua, N. non voleva assolutamente sposarsi, ma si trovava anche in una condizione di fragilità, per cui non riusciva a far passare il suo disappunto. Egli, di fatto, ha provato più volte, a dire che non aveva intenzioni di sposarti, ma poi succedeva sempre qualcosa che lo distoglieva da questo proposito, cedendo ai comportamenti e agli atteggiamenti della fidanzata e della sua famiglia. Dalle informazioni raccolte e dall'atteggiamento presentato da N., è possibile affermare con convinzione, che egli era ben consapevole del suo disinteresse nei confronti della fidanzata e della volontà a non lasciarsi legare in un'unione stabile e duratura. In verità, anche se il periodo del fidanzamento è durato più di dieci anni, egli sin dall'inizio, non è mai stato convinto al cento per cento. Di conseguenza, egli aveva una forma di simpatia per A., ma non è mai stato innamorato veramente. Egli non si sentiva neanche attratto più di tanto, poiché ella non corrispondeva alle sue preferenze fisiche, essendo minuta e molto magra. Di fatto, prima di convincersi a mettersi con lei e di

considerarsi fidanzati, sono passati più di quattro anni. In più, egli, a quell'epoca aveva solo accettato di uscire con lei qualche volta, senza convinzione o strasporto particolare, ma si è ritrovato coinvolto, poiché A. . . . avendo frainteso le sue intenzioni, raccontava in giro di essere la sua fidanzata. In questa fase, ella ha manifestato anche atteggiamenti di gelosia e di protezione nei suoi riguardi. Più tardi, di conseguenza, egli si è ritrovato a conoscere i suoi futuri suoceri senza neanche accorgersi di ciò che stava succedendo. La sua indole indecisa e l'atteggiamento invischiante di A. . . . quindi, hanno creato il giusto incastro per continuare a stare insieme, senza un amore particolare e senza una completa decisione. In quel periodo, è stato fondamentale il pensiero pragmatico di N. . . ., il quale ha cominciato a pensare che forse A. . . . potesse essere adatta a lui, che si considerava un ragazzo serio, lavoratore, sempre impegnato a produrre e senza necessità o volontà al divertimento sfrenato e immorale. A. . . ., infatti, presentava le caratteristiche che all'epoca, riteneva necessarie in una donna seria e onesta, che rispetti il suo uomo e che si dedichi anima e corpo a lui, facendolo sentire importante e ben voluto. Ben presto però, nel corso di qualche anno, A. . . . ha disatteso alcuni aspetti rilevanti, diventando una seria minaccia per lui. Ella di fatto, si è mostrata ai suoi occhi, con comportamenti ritenuti aberranti, poiché non solo era decisiva e autoritaria, ma anche condizionata dalla volontà della madre, donna ferma e invischiante, che spingeva ad un legame familiare disfunzionale che disturbava N. . . . Nello stesso tempo, egli cominciava ad avvertire, che tutti nella sua famiglia, desideravano coinvolgerlo, circoscrivendo il loro sistema familiare, e per questo, distanziandolo dalla sua famiglia d'origine. Egli non amava questo atteggiamento, ma non riusciva a comunicarlo in modo chiaro ed inequivocabile alla fidanzata. Di conseguenza, avvertiva sempre più disagio e fastidio, oltre che disgusto per alcuni atteggiamenti svalutanti nei suoi confronti e in quelli dei suoi genitori, sino ad avvertire un forte disinnamoramento. Essendo particolarmente chiuso e poco convincente, però, ogni volta che affermava una sua volontà era disatteso da A. . . ., poiché attribuiva il suo malessere alla volontà della madre. In questa fase, è nata "un'escalation di comunicazioni a senso unico", di tipo disfunzionale che, anziché chiarire alcuni punti fermi, creava nuove motivazioni per spingere A. . . . a imporre la sua volontà; più N. . . . affermava sia con parole che con gesti che non aveva intenzione di sposare A. . . ., più ella attribuiva alla madre la capacità di condizionare il figlio per farlo desistere dal suo proposito, e quindi mirava, in ogni modo, ad allontanarlo da lei e a fargli credere di essere così, più libero per agire. N. . . . in effetti, non aveva la forza per scontrarsi con lei, e avrebbe voluto che lei acconsentisse con naturalezza alla sua volontà, aspettandosi prima che lo lasciasse, e poi che prendesse la decisione di mandare a monte il matrimonio. Non avendo la forza di rifiutare i suoi eccessivi consigli e suggerimenti, ma aderendo alla sua volontà, N. . . . non poteva comprendere che si incastrava ancora di più in una strana situazione, in cui A. . . . si sentiva autorizzata ad avere la meglio. La scarsa maturità affettiva di N. . . . non poteva fargli comprendere che così facendo, con atteggiamenti di tipo "tira e molla", ovvero un po' dentro e un po' fuori, in preda a forti indecisioni e a scarse dimostrazioni del suo volere, A. . . . si sentiva autorizzata a insistere ad allontanarlo dalla sua famiglia e a decidere per lui. Le uniche motivazioni che a questo punto, hanno spinto N. . . . al matrimonio, è stato un forte sentimento di protezione nei confronti dei suoi genitori, poiché quest'atteggiamento ambivalente aveva innescato un'escalation conflittuale, che stava compromettendo l'equilibrio familiare. N. . . . infatti, esasperato e non riuscendo a spiegarsi diversamente, aveva pensato di inscenare un incidente in un pozzo di famiglia. Egli non aveva realmente intenzione di farsi del male, ma in questo modo, pensava di impressionare la fidanzata e

farle comprendere il suo malessere. Anche questo incidente si è rivoltato contro di lui, poiché A. ha interpretato questo gesto, come il risultato della sua sofferenza per non avere il consenso pieno dei suoi genitori. Il suo disappunto quindi, è cresciuto a dismisura e ha fatto di tutto per fargli lasciare la sua famiglia. N., avendo compreso che gli animi di entrambe le posizioni erano esasperate e quindi divenute conflittuali, ha pensato bene di proteggere i suoi genitori da uno scontro aperto con i consuoceri. Nello stesso tempo, li stava proteggendo dai litigi e dalle cattive opinioni altrui, visto che la voce si sarebbe sparsa e così, ha accettato di andare via di casa e di mettere a tacere la cosa, aderendo al matrimonio. A, sua discolpa, per alleggerire ulteriormente il peso, si è aggrappato all'idea che, rimanendo da soli, dopo il matrimonio, e convivendo fianco a fianco in intimità, avrebbe reso A. più tranquilla e leggera, e ciò avrebbe giovato alla loro coppia. In questo modo, forse le cose tra loro, avrebbero potuto funzionare. In verità, egli stava ulteriormente accettando la volontà altrui, e forse così, stava soltanto rincuorando se stesso dal grande fardello a cui era costretto, per la sua eccessiva manifestazione del bisogno di proteggere e accondiscendere ai suoi cari" (Summ., pagg.89-91).

17. La grave condizione psicopatologica diagnosticata in N. si è indubbiamente riflessa sulla sua incapacità ad assumere e adempiere gli obblighi derivanti dalla celebrazione del matrimonio.

Nel rispondere allo specifico quesito su questo punto, Il Perito d'Ufficio ne delinea gli aspetti essenziali, poiché N., non essendo in grado di autodeterminarsi nei propri bisogni e in quelli del coniuge, si è allo stesso tempo trovato nella impossibilità di adempiere quegli obblighi che il nuovo stato di vita matrimoniale gli imponeva.

Sentiamo il Perito: "Durante il periodo matrimoniale, N. ha avuto enormi difficoltà a farsi capire e a esprimere i suoi bisogni. Avendo vissuto il matrimonio come costrizione e vivendo una condizione familiare disastrosa per il suo benessere psicofisico, basata sulla rinuncia e sulla sopportazione, egli non si sentiva per niente sereno e felice. Poiché egli aveva accettato passivamente ciò che era emerso dall'implicito patto matrimoniale, era stato costretto a vivere secondo le richieste di A. Di fatto, questa temeva la continua intromissione dei suoceri, e quindi aveva espresso chiaramente l'idea di frequentarli poco o niente, costringendo N. a non avere momenti di incontro e di contatto sereno con i propri genitori. A questo proposito, il più delle volte, anche la domenica rimanevano da soli a casa oppure frequentavano la famiglia di lei, nel tentativo di non avere nessuna forma di influenza. Tutto questo cominciava a pesare a N. che vedeva una disparità di atteggiamenti nei confronti delle rispettive famiglie. Di conseguenza, pur palesando un senso di malessere, egli perseguiva passivamente in questa condizione di vita, senza imporsi, e soprattutto incapace di intavolare una discussione efficace, in cui esporre semplicemente e liberamente il proprio stato d'animo con naturalezza, in modo da creare un'apertura nella visione delle cose di A. N., a questo punto, aveva solo a cuore il proprio lavoro e i suoi impegni, pertanto spesso usciva di casa e faceva ritorno soltanto molto tardi. Nello stesso tempo però, avendo accumulato un'eccessiva dose di rabbia nei confronti di A., non era più in grado di accettare le sue prevaricazioni; al contrario, essendo sensibile e triste, non riusciva più a sopportare i dispiaceri derivati dai suoi comportamenti. Egli inoltre, si sentiva sempre più triste per l'atteggiamento dei suoceri e del cognato. In questo clima psicoaffettivo, N. ben presto ha cominciato ad avvertire un forte senso di smarrimento, poiché sentendosi saturo di negatività, aumentava in lui la frustrazione

e il dolore, per la condizione che si era venuta a creare nel contesto familiare. Egli si sentiva soltanto sfruttato da loro, e non gratificato per l'impegno messo nella costruzione della casa e del lavoro svolto. Nello stesso tempo, quindi cresceva in lui un sentimento devastante poiché si sentiva defraudato quando i suoceri e il cognato si vantavano delle cose che appartenevano a lui, spacciandole per proprie, e appropriandosene della sua bontà e accondiscendenza. Egli quindi, si sentiva sfruttato sia nel suo lavoro sia sul piano economico e di conseguenza, anche svalorizzato come persona e come lavoratore capace, poiché non sentiva nessuna forma di soddisfazione rispetto alle sue necessità, richieste o bisogni. A un certo punto, egli si è sentito sempre più alienato e distaccato, tanto che facendo tardi la sera e lavorando intensamente, spesso, al suo ritorno trovava la moglie assente, e chiusa in camera, incapace di accoglierlo e di comunicare con lui. Ella anziché preparargli la cena, spesso era fuori casa da suoi genitori, oppure si chiudeva a chiave in camera, impedendo al marito di occupare il letto coniugale. N. riconosce che, questo atteggiamento si è manifestato in modo crescendo, quando egli in qualche modo, si è imposto, e ha rifiutato di investire i suoi soldi in un affare proposto dal cognato e dal suocero. Questo gesto, che ha determinato N. perché si sentiva sfruttato, pensando di dover entrare in un affare da cui non poter guadagnare niente, ha invece infastidito tantissimo, A. e i suoi familiari, tanto da accentuare il suo disappunto e inasprire il suo atteggiamento nei confronti di N. Ella forse tentava a modo suo, di farlo desistere dal suo rifiuto, ma N., vivendo soltanto sentimenti negativi, ha trovato in questo modo, la forza per andar via e soprattutto ha trovato la forza per decidersi affinché si realizzasse la separazione di fatto. N. inoltre, nel frattempo, si era sentito anche svalorizzato sul piano sessuale, poiché non riusciva ad accettare di rimanere fuori dalla sua camera da letto, quando ella si chiedeva in camera e non voleva avere niente a che fare con lui, riducendo anche a zero i già precari incontri sessuali. Sino ad allora, però, cercava di resistere perché, in fondo, non desidera avere un'affettività e una sessualità più piena con A., a causa del suo disinteresse per lei, che andava scemando considerevolmente. Egli invece, è diventato più forte soltanto quando, ha percepito totalmente, un senso di scarso rispetto nei suoi confronti, e un atteggiamento non solo denigratorio ma anche strafottente, nel momento in cui gli altri non riuscivano a considerare veramente, la natura della situazione, e cioè la sua condizione di padrone di casa e il grande impegno e sacrificio nel riuscire a ottenere tutto questo" (Summ. pagg. 92-94).

18. Dall'istruttoria risulta un quadro che conforta la tesi del grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore.

Infatti, sia dalle deposizioni giudiziali, sia dalla perizia emergono elementi eloquenti e significativi in ordine ad una seria difficoltà dell'attore di valutare con coscienza e consapevolezza la scelta matrimoniale.

Le parole e il tono usato dall'attore in sede di deposizione giudiziale lasciano pochi dubbi sulla sua contrarietà alle nozze nonché su tutta la sofferenza patita in quei frangenti: "Io - sono le testuali parole dell'uomo - ho fatto del tutto per far capire ad A. e ai suoi, la mia contrarietà al matrimonio ... le pressioni di A. e dei suoi familiari non mi hanno fatto più vedere via di uscita, e per liberarmi dall'oppressione che avvertivo in me, decisi di acconsentire alla celebrazione del matrimonio" (Somm. 37/R.E.O.5).

Se i testi, per quanto è stato loro possibile, hanno fornito alcuni utili indizi a supporto della tesi della compromissione della capacità deliberativa di N. in ordine alla scelta nuziale, è da ritenersi senz'altro assai eloquente la testimonianza del medico condotto

dell'attore, il dr. ..., che, oltre a conoscere la storia personale dell'attore in qualità di suo medico di famiglia, ebbe occasione di seguirlo in prossimità dell'evento nozze, allorché iniziò ad avere chiari segni di sofferenza psicologica.

Infine, anche il Perito d'Ufficio, dott.ssa ..., ha individuato nell'attore in causa N.° ... una anomalia capace di comprometterne le facoltà critiche ed elettive, per cui venne a trovarsi in condizioni proibitive in ordine alla scelta del matrimonio e all'assunzione degli obblighi che ne derivavano.

19. Essendo stata provata con morale certezza il Grave difetto di discrezione di giudizio in ordine alla mancanza di libertà interiore e per incapacità di assumere gli oneri coniugali da parte dello stesso (can. 1095, 2° e 3°), presentato in linea principale nella concordanza della lite e formulazione del dubbio, cade, ipso facto la duplice simulazione parziale per esclusione della indissolubilità e della prole da parte dello stesso attore, presentata in linea subordinata.

20. Le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio e invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

"Consta della nullità di questo matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio nell'attore in ordine alla mancanza di libertà interiore e per incapacità di assumere gli oneri coniugali da parte dello stesso (can. 1095, 2° e 3°), allo stesso si fa DIVIETO di contrarre nuove nozze senza prima aver consultato il Vescovo del luogo dove il matrimonio deve essere celebrato, iuxta art. 251, §2 dell'Istruzione Dignitas Connubii e UDITO il Tribunale di Prima Istanza",

rispondendo, pertanto, al dubbio in linea principale

AFFERMATIVAMENTE .

Così disponiamo e ordiniamo che questa sentenza definitiva sia notificata alle Parti interessate e sia mandata in esecuzione a norma di Legge.

Alla Parte che si ritenga onerata, e parimenti al Promotore di Giustizia e al Difensore del Vincolo rimane il diritto di interporre querela di Nullità della sentenza o Appello contro la medesima sentenza, ai sensi dei cann. 1619 – 1640 e can 1680 § 1 (Motu Proprio di Papa Francesco "Mitis Iudex Dominus Jesus" dell'8 settembre 2015).

Pertanto, la presente sentenza, che ha dichiarato la nullità del matrimonio in intestazione, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, C.J.C. diventa esecutiva ex can. 1679, come richiamato dal MP.

Le spese sono a carico delle Parti.

BENEVENTO, dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Beneventano, il giorno **30 aprile 2018**.

Mons. ,
P. GIANCARLO GIANNASSO, OFM^{Cap.},
Sac. ,

Vicario Giudiziale
Ponente
Giudice

Il Cancelliere